

Piano
generale
dell'opera

Presentazione (p. 5)
L'IVA e la UE (p. 13)

Parte I
Operazioni nazionali

Titolo I
Campo di applicazione

n.	
210	Soggetti passivi
1150	Operazioni IVA
3550	Territorialità

Titolo II
Determinazione dell'imposta

5100	Momento impositivo ed esigibilità
6700	Base imponibile
8250	Aliquote
10000	Detrazione

Titolo III
Adempimenti

19000	Fattura e documenti connessi
22650	Registri obbligatori
23850	Liquidazioni, versamenti e rimborsi
27700	Comunicazione Lipe e dichiarazione annuale
29400	Adempimenti straordinari (dichiarazione di inizio, variazione e cessazione attività, opzioni)
30200	Soggetti di dimensioni ridotte
31000	Gruppo IVA
31500	Adempimenti contabili particolari
33500	Operazioni straordinarie

Parte II Operazioni internazionali

Titolo I
Scambi intracomunitari

37010	Scambi intracomunitari di beni B2B
37800	Scambi intracomunitari di beni B2C
37900	Servizi intracomunitari
38000	Adempimenti comuni (VIES, fatturazione, dichiarazione, INTRASTAT)

Titolo II
Operazioni extracomunitarie

40020	Importazioni
40300	Esportazioni

Titolo III
Altre operazioni internazionali

41000	Acquisti con dichiarazione d'intento degli esportatori abituali
41400	Trasporti internazionali e altri servizi connessi agli scambi internazionali
41550	Operazioni relative a navi e aeromobili
41600	Organismi sovranazionali e sedi diplomatiche
41700	Operazioni con Vaticano e San Marino

Titolo IV
Soggetti non residenti operanti in Italia

43050	Stabile organizzazione
43200	Soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia
43350	Rimborsi

Parte III Settori economici particolari
--

45200	Agenzie di viaggio
46050	Agricoltura
48900	Assicurazioni
49700	Banche
51050	Commercianti al minuto e assimilati
53550	Commercio di beni usati, oggetti d'arte... (regime del margine)
55100	Consorzi tra imprese
55500	Edilizia e altre operazioni immobiliari
59200	Editoria
60750	Enti non profit
62200	Fondi immobiliari
62950	Giochi, intrattenimenti e spettacoli
65350	Intermediari
65800	Operazioni con PA e società quotate (Split payment)
66000	Rottami
66400	Altri settori minori

Parte IV
Sanzioni

- 68010 Principi generali
- 68500 Violazioni

Parte V
Sistema doganale

- 72040 Fonti normative
- 72300 Rapporto tributario doganale
- 73100 Debito fiscale
- 73400 Accertamento doganale
- 74250 Dichiarazione doganale
- 74560 Fasi delle operazioni doganali e relative procedure
- 75060 Regimi doganali
- 77100 Revisione dell'accertamento, sanzioni e contenzioso

Parte VI
Appendice

- 79000 Formulari, modelli e tabelle
- INDICE

Principali novità

Nella tavola seguente riportiamo le principali novità fiscali contenute nel MEMENTO PRACTICO IVA con il rinvio ai paragrafi interessati e la fonte normativa, amministrativa o giurisprudenziale.

10

MIVA n°	Argomento	Provvedimento
Operazioni		
2222	Vendita nell'ambito di un contratto di sale and lease back: non è cessione imponibile	Cass. 27 aprile 2021 n. 11023
Territorialità		
4540, 41556	Dichiarazione di utilizzo delle imbarcazioni in alto mare	Prov. AE 15 giugno 2021 n. 151377, Ris. AE 6 agosto 2021 n. 54/E, Ris. AE 28 maggio 2021 n. 39/E, Prov. AE 9 dicembre 2021 n. 352534
Aliquote		
9735	Proroga dell'esenzione per acquisti e importazioni di strumenti e vaccini Covid-19	Decisione UE 19 aprile 2021 2021/2693/UE, Circ. AD 3 marzo 2021 n. 9/D
9575	Contenimento dei costi energetici: IVA 5% per il gas	DL 130/2021
Detrazione		
10375	Spettanza detrazione attività non avviate	Risp. AE 14 settembre 2021 n. 584
11462	Applicazione del pro rata alle estensioni di garanzia	C.Giust. UE 8 luglio 2021 n. 695/19
Adempimenti		
14000 e s.	Covid-19 e sospensione dei termini per i professionisti	Art. 22 bis DL 41/2021 conv. in L. 69/2021
14050 e s.	Sospensione dei termini per infortuni e malattie dei professionisti iscritti agli albi	art. 1 c. 927 L. 234/2021
Fattura e documenti connessi		
20063	Fatture non in regola con il bollo: regolarizzazione automatizzata	Risp. AE 30 agosto 2021 n. 570
20410	Rilevazione dei transfer pricing adjustments	Risp. AE 6 agosto 2021 n. 529
20612	Nota di variazione in presenza di clausola risolutiva espressa	Princ. dir AE 6 agosto 2021 n. 11
20810	Procedure concorsuali: anticipato l'evento rilevante per l'emissione della nota di credito	art. 18 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021
Registri obbligatori		
23365 e s.	Registri IVA precompilati dall'AE per soggetti trimestrali	Prov. AE 8 luglio 2021 n. 183994, FAQ AE
Liquidazioni, versamenti e rimborsi		
27700	Comunicazioni LIPE precompilate	art. 1 c. 10 DL 41/2021
27700	Dichiarazione annuale precompilata	art. 1 c. 10 DL 41/2021
Gruppo IVA		
31012	Vincolo finanziario e vincolo organizzativo	Risp. AE 23 febbraio 2021 n. 124, Risp. AE 19 ottobre 2021 n. 733
31048	Decorrenza ingresso	Ris. AE 7 maggio 2021 n. 30/E, Risp. AE 3 novembre 2021 n. 757

MIVA n°	Argomento	Provvedimento
Operazioni internazionali		
37275, 37600 e s.	Recepimento direttive UE: call-off stock e cessioni a catena	D.Lgs. 192/2021
37810 e s., 37930	E-commerce: recepita la Direttiva UE e chiarimenti AE	D.Lgs. 83/2021, Provv. 25 giugno 2021, Resp. AE 9 dicembre 2021 n. 802
38510, 38672	Comunicazione operazioni con l'estero: nuove modalità e proroga	art. 5 c. 14 ter DL 146/2021 conv. in L. 215/2021, Provv. AE 23 dicembre 2021 n. 374343
39020 e s.	Semplificazioni ai modelli Intrastat	Determinazione AD 23 dicembre 2021 n. 493869
40042	Proroga esenzione importazioni materiale sanitario Covid-19	Decisione UE 22 dicembre 2021 2021/2313/UE
40625	Fatture tax free a turisti extra-UE	Resp. AE 19 luglio 2021 n. 485
41220	Contrasto alle frodi con utilizzo di falso plafond di esportatori abituali	Provv. AE 28 ottobre 2021 n. 293390
41450	Trasporti internazionali di beni eseguiti da sub-vettori	art. 5 septies DL 146/2021 conv. in L. 215/2021
41825	Fatturazione elettronica con San Marino: provvedimenti attuativi	DM 21 giugno 2021, Provv. AE 5 agosto 2021 n. 211273, Provv. AE 29 settembre 2021 n. 0248717.
43290	Brexit: validità dell'identificativo IVA	Ris. AE 1° febbraio 2021 n. 7/E
43375	Rimborso IVA tramite portale elettronico	Resp. AE 20 maggio 2021 n. 359
Commercianti al minuto e assimilati		
51242	Credito d'imposta per POS e per strumenti evoluti di incasso	art. 11 bis c. 11 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021
Edilizia e altre operazioni immobiliari		
56390	Agevolazioni prima casa e riacquisto di immobile da parte di soggetto estero	Resp. AE 27 settembre 2021 n. 627
56410	Agevolazioni prima casa e immobile ricevuto per successione	Resp. AE 21 aprile 2021 n. 277
56450 e s.	Agevolazioni per acquisto della prima casa da giovani under 36	art. 64 c. 6 - 11 DL 73/2021 conv. in L. 106/2021, Circ. AE 14 ottobre 2021 n. 12/E, Ris. AE 27 ottobre 2021 n. 62/E
58550	Disciplina della cessione dei crediti d'imposta	Resp. AE 24 maggio 2021 n. 369
Sanzioni		
68620	Errata applicazione reverse charge: ravvedimento	Resp. AE 28 aprile 2021 n. 301
Sistema doganale		
72075	Aggiornato l'elenco dei prodotti dual use	Reg. UE 821/2021
72817	Possibilità di detrarre l'IVA all'importazione è attribuita in via esclusiva al destinatario della merce e non al rappresentante doganale	Princ. dir. AE 29 settembre 2021 n. 13, Resp. AE 1° ottobre 2021 n. 644
73475	Nuova Nomenclatura combinata Taric 2022	Reg. UE 1832/2021
74305	Reingegnerizzazione del sistema Aida	Circ. AD 7 maggio 2021 n. 18
74593	Sportello Unico Doganale e SUDOCO	DPR 235/2021
76650	Disciplina del sistema di sdoganamento centralizzato all'importazione	Reg. UE 414/2021



Memento Pratico

IVA

IVA 2022



NL Formula
"Sempre Agg."



Archivio
online



App
iMemento



Memento online
"Sempre riscritto"



Memento online + Fonti
+ Approfondimenti

SCOPRI GLI ALTRI TITOLI INDISPENSABILI PER LA TUA PROFESSIONE

Fiscale



NL Formula
"Sempre Agg."



Archivio
online



App
iMemento



Memento online
"Sempre riscritto"



Memento online + Fonti
+ Approfondimenti

Accertamento e Riscossione



NL Formula
"Sempre Agg."



Archivio
online



Memento online
"Sempre riscritto"



Memento online + Fonti

Contenzioso Tributario



App
iMemento



Memento online



Memento online + Fonti

Imposte sul Reddito delle Società



App
iMemento



Memento online



Memento online + Fonti

Contabile 2022



NL Formula
"Sempre Agg."



Archivio
online



App
iMemento



Memento online
"Sempre riscritto"



Memento online + Fonti
+ Approfondimenti

Espandi il tuo volume con **MementoPiù**, il sistema digitale integrato e modulare che ti darà massimo aggiornamento e un'esperienza di consultazione unica grazie al potente motore di ricerca e alle funzionalità ancora più evolute.

CAPITOLO 2

Scambi intracomunitari di beni B2C

SOMMARIO	
A. Vendite a distanza (fino al 30 giugno 2021).....	37802
B. Vendite a distanza (dal 1° luglio 2021).....	37810
C. Mezzi di trasporto nuovi	37870
Acquirente soggetto passivo.....	37874
Acquirente non soggetto passivo	37879
D. Regime derogatorio	37890

Gli scambi IC di beni B2C, cioè quelli effettuati tra soggetti passivi e non passivi, seguono il principio generale della tassazione nel Paese di provenienza (v. n. 3920).
In questa sezione sono illustrati i **regimi speciali** che possono derogare a questo principio per ragioni di semplificazione o di controllo, richieste in determinati settori di attività: il regime delle vendite a distanza, dei mezzi di trasporto nuovi ed il regime derogatorio (per questi due ultimi casi, soggetti normalmente non passivi d'imposta, a determinate condizioni possono diventarlo).
Tali regimi **non** sono **sovrapponibili** e non si applicano ai beni **soggetti ad accisa** (per i quali l'IVA è assolta unitamente all'accisa) (art. 49 c. 3 DL 331/93).

37800

A. Vendite a distanza (fino al 30 giugno 2021)

Sono le vendite intracomunitarie di beni spediti o trasportati dal cedente o da altri per suo conto dal proprio Paese di residenza, nei confronti di **privati** o di soggetti che beneficiano del regime derogatorio, residenti in uno Stato membro diverso da quello del cedente.
Spesso tali vendite sono effettuate sulla base di cataloghi, per corrispondenza, via Internet (o commercio elettronico indiretto) e simili; in ogni caso le modalità di effettuazione dell'ordine di acquisto - fax, telefono, e-mail, oppure direttamente presso il punto vendita del cedente, ecc. - sono irrilevanti (art. 11 quater DL 35/2005, Circ. AE 13 giugno 2006 n. 20/E).
È dunque **fondamentale che il trasporto** dei beni sia effettuato dal cedente o da terzi per suo conto. Nel caso di trasporto effettuato da terzi è necessario verificare le condizioni del contratto di trasporto, per accertare che la proprietà del bene non si trasferisca all'acquirente prima della consegna nel territorio di destinazione.
Tali vendite sono soggette ad un particolare regime di **individuazione del luogo di tassazione**, che **può variare** dallo Stato membro di origine dei beni a quello di destinazione, a seconda dell'ammontare delle vendite effettuate o in dipendenza di apposita opzione del cedente.

37802

Sono **escluse** dal regime in esame le seguenti cessioni:
— di **beni immateriali** (brani musicali, software, ecc.) effettuate **direttamente tramite internet** (o mezzi elettronici di comunicazione simili). Esse sono infatti soggette alla disciplina del commercio elettronico diretto, regolata dal D.Lgs. 273/2003, il cui contenuto è illustrato al n. 4750 e s.;
— dei **mezzi di trasporto nuovi** (v. n. 37870);
— previa **installazione o montaggio**;
— di **beni soggetti ad accisa** (alcole, bevande alcoliche, tabacchi lavorati e prodotti energetici, escluso il gas fornito dal sistema di distribuzione di gas naturale situato nella UE o una rete connessa a un tale sistema).

37803

Per le vendite a distanza riguardanti **beni soggetti ad accisa**, bisogna distinguere (Risposta Int. parl. 19 marzo 2015 n. 5-05068):
— gli **acquisti** da uno Stato UE sono imponibili ad IVA solo se il trasporto è effettuato dal fornitore UE o per suo

conto, indipendentemente dall'importo delle vendite; se il trasporto è organizzato dall'acquirente italiano, l'IVA si applica nel Paese UE di origine;
— le **vendite** sono imponibili ad IVA solo se il trasporto è effettuato dal cliente UE o per suo conto, indipendentemente dall'importo delle vendite; se il trasporto è organizzato dal fornitore italiano, l'IVA si applica nel Paese UE di destinazione.

37804 Acquisti da uno Stato UE (art. 40 c. 3, 4 DL 331/93) Il luogo d'imposizione delle vendite a distanza è situato in **Italia**, se il cedente non residente ha effettuato in Italia, nell'anno precedente o nell'anno solare in corso, vendite a distanza di beni, non soggetti ad accisa, ad acquirenti non soggetti IVA, per un ammontare che supera 35.000 euro, al netto dell'IVA. Il cedente può anche **optare** nel suo Stato per l'applicazione dell'imposta in Italia, anche al di sotto di detto limite, nel qual caso l'imposta è sempre qui dovuta. In tutti i casi in cui la vendita a distanza risulta imponibile in Italia, il cedente straniero ha l'obbligo di nominare un suo **rappresentante fiscale** o, in alternativa, di **identificarsi direttamente** (art. 44 c. 4 DL 331/93, Circ. Min. 23 febbraio 1994 n. 13 paragrafo 4.1) (v. n. 43260).

37805 Vendite dall'Italia (art. 41 c. 1 DL 331/93) Risultano non imponibili in Italia se il cedente residente ha realizzato nell'altro Stato membro, sia nell'anno precedente che in quello in corso, vendite a distanza superiori ad una soglia determinata da ciascun Stato membro (v. **tabella** sottostante, per valori aggiornati verificare al seguente indirizzo internet: http://europa.eu/youreurope/business/vat-customs/cross-border/index_it.htm#). Al contrario, se l'ammontare delle vendite a distanza effettuate nello Stato membro non supera la relativa soglia, nell'anno precedente o in quello in corso o in entrambi, le vendite sono imponibili in Italia. Il cedente, tuttavia, può **optare** per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro. L'opzione ha una durata minima di 3 anni. Il **superamento del limite** nel corso dell'anno non ha effetti sulle vendite effettuate precedentemente ma a partire dalla cessione che ha determinato tale superamento, per quelle successive dell'anno e del successivo.

Paese	Soglia di esonero (€)	Paese	Soglia di esonero (€)
Austria	35.000	Lituania	35.000
Belgio	35.000	Lussemburgo	100.000
Bulgaria	35.791	Malta	35.000
Cipro	35.000	Olanda	100.000
Croazia	36.291	Polonia	37.859
Danimarca	37.595	Portogallo	35.000
Estonia	35.000	Repubblica Ceca	44.873
Finlandia	35.000	Romania	25.305
Francia	35.000	Slovacchia	35.000
Germania	100.000	Slovenia	35.000
Grecia	35.000	Spagna	35.000
Irlanda	35.000	Svezia	31.390
Italia	35.000	Ungheria	35.000
Lettonia	35.000		

Commento
L'opzione per la tassazione nello Stato estero è realizzata dal cedente italiano nel caso in cui l'aliquota francese su quei prodotti sia inferiore alla corrispondente aliquota italiana. In tal caso, infatti, il cliente consumatore finale viene messo in condizione di scegliere il prodotto nazionale o quello di altro Stato membro senza che il prezzo finale risenta delle differenze di aliquota fra Paesi membri della UE.

37806 Pertanto, se per opzione o per obbligo, il venditore applica l'IVA del Paese di destinazione, deve adempiere agli **obblighi IVA** del Paese di destinazione, inclusa l'applicazione delle **aliquote IVA** ivi vigenti.

Per verificare l'aliquota IVA la Commissione Europea ha messo a disposizione un apposito strumento di ricerca presso il sito: https://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/splSearchForm.html.

B. Vendite a distanza (dal 1° luglio 2021)

Sono considerate vendite a distanza le cessioni a consumatori finali (B2C), di beni trasportati dal fornitore o per suo conto, anche quando quest'ultimo interviene indirettamente nel trasporto o spedizione:

- da uno Stato membro ad un altro diverso rispetto a quello di destinazione (vendite a distanza intracomunitarie);
- importati da Paesi extra UE (vendite a distanza di beni importati).

Sono **incluse** le vendite a organismi internazionali o consolari di cui all'art. 72 DPR 633/72. Per le **esclusioni** rimangono valide quelle precedenti di cui al n. 37803, salvo per i beni soggetti ad accisa venduti a persone fisiche non soggetti passivi o nell'ambito di relazioni diplomatiche e consolari, organismi UE, NATO ecc.

L'**intervento indiretto** del **fornitore** nel trasporto si verifica, ad esempio, quando:

- subappalta la spedizione/trasporto dei beni ad un terzo;
- assume la responsabilità totale o parziale della consegna anche se la spedizione/trasporto dei beni è effettuato da un terzo;
- fattura e riscuote le spese di trasporto dall'acquirente per trasferirle a un terzo che organizza la spedizione/trasporto;
- promuove con ogni mezzo i servizi di consegna di un terzo presso l'acquirente, mette in contatto l'acquirente e il terzo o comunica in altro modo a un terzo le informazioni necessarie per la consegna dei beni al consumatore.

Di contro, non si verifica l'intervento indiretto del fornitore se è l'acquirente che organizza o effettua egli stesso la consegna (anche con l'aiuto di un soggetto terzo). In tal caso, la cessione non può essere inclusa nella disciplina delle vendite a distanza ma ricade nelle regole ordinarie.

L'obbligo di applicare l'imposta nel Paese di destinazione del bene avviene al **superamento** di una **soglia** pari a € 10.000 (al netto di IVA). Tale soglia è **calcolata** considerando il totale delle:

- vendite a distanza intracomunitarie effettuate nell'anno;
- prestazioni di servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nello stesso periodo (servizi TTE).

Superata la soglia, il **fornitore** ha l'obbligo di assolvere l'imposta nel Paese di destinazione identificandosi direttamente o nominando un rappresentante fiscale in ogni Paese di destinazione delle vendite o, in alternativa, aderendo al **regime OSS** in un solo Paese.

Se il valore totale delle operazioni **non supera** la soglia, l'IVA deve essere liquidata nel Paese di origine del bene (tassazione nello Stato del fornitore) a meno che il fornitore non **opti** espressamente per la tassazione nel Paese di destinazione.

Se la soglia è superata **durante l'anno**, l'obbligo di tassazione a destinazione è applicato a partire dall'operazione che ha determinato il superamento della stessa.

Nel caso di **superamento** della **soglia**, se il fornitore:

- non ha aderito al regime OSS, deve emettere fattura nel paese di destinazione;
- ha aderito al regime OSS, è esonerato dalla emissione della fattura.

Nel caso in cui, invece, la soglia **non sia superata**, il fornitore ha l'obbligo di emettere fattura con le ordinarie regole del Paese in cui è residente (l'IVA, quindi, è assolta in tale Stato).

Esempio

Sono considerate territorialmente **rilevanti in Italia** le vendite a distanza di beni:

- trasportati da uno Stato membro UE all'Italia;
- importati da un Paese extra UE e lo Stato di destinazione finale è l'Italia.

Tali cessioni, quindi, sono **imponibili** nel territorio dello Stato, per cui è necessario applicare l'aliquota IVA corrispondente in relazione alla tipologia di prodotto venduto.

37810

37814

37816

37817

a. Regime OSS (One stop shop)

37818 Campo di applicazione (art. 74 quinquies - septies DPR 633/72, D.Lgs. 83/2021, DM 12 luglio 2021) Può essere utilizzato da soggetti passivi stabiliti:

- in Italia, anche tramite S.O., che non abbiano stabilito il domicilio all'estero;
- fuori dalla UE con S.O. in Italia;
- fuori dalla UE, privi di S.O. in UE.

Nella **tabella** sono indicati i regimi da utilizzare per tipologia di soggetto e tipo di operazione.
Per le **vendite di beni importati** è previsto il regime IOSS (Import one stop shop), disciplina analoga al regime OSS, per le cui specificità si rinvia al n. 37846.

37820

Soggetti passivi stabiliti:	Operazioni	Regime
— in Italia senza domicilio all'estero e identificati in Italia — fuori dall'UE con S.O. in Italia	— vendite a distanza (intracomunitarie B2C); — vendite di beni importati di valore non superiore a 150 € (37846); — vendite a distanza/domestiche tramite piattaforme digitali (37860); — servizi resi a consumatori finali residenti nella UE (37930)	UE (37825)
— fuori dall'UE senza S.O. in UE	— servizi resi a consumatori finali residenti nella UE — vendite di beni spediti dall'Italia	non UE (37833)

Precisazioni 1) Per i soggetti stabiliti in altri Paesi UE (v. n. 37845).
2) Per l'assistenza ai soggetti registrati al OSS e il controllo degli adempimenti è **competente** il Centro Operativo di Pescara (Prov. AE 25 giugno 2021 n. 168315).

1. Regime UE

(art. 74 sexies DPR 633/72, Circ. AE 26 maggio 2016 n. 22/E)

37825 Registrazione in Italia (Prov. AE 25 giugno 2021 n. 168315) I soggetti interessati forniscono online i dati contenuti nell'allegato B del Provvedimento accedendo ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate e utilizzando il **numero di partita IVA** ottenuto in sede di inizio attività.

37827 Decorrenza Normalmente, gli effetti della registrazione decorrono dal **primo giorno del trimestre** civile seguente quello in cui il soggetto passivo si è registrato.

Esempio
Registrazione effettuata il 15 febbraio ha effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° aprile.

Al limite, il soggetto passivo che ha l'esigenza di effettuare operazioni prima di quella data, può applicare il regime del OSS dalla data della prima operazione, a condizione di registrarsi entro il 10 del mese successivo alla medesima.

Esempio
Un soggetto passivo fornisce la prima vendita a un privato il 1° marzo. Se la registrazione avviene entro il 10 aprile, il soggetto passivo ha aderito al OSS dal 1° marzo e tutte le successive vendite avverranno nell'ambito del OSS.

Se il soggetto passivo **non rispetta tale termine**, sarà tenuto a registrarsi e a dichiarare l'IVA nello Stato dell'acquirente privato.

37829 Variazione dati In caso di variazione dei dati presentati, i soggetti interessati ne danno comunicazione all'AE **entro il 10** del mese successivo (art. 57 nonies Reg. UE 282/2011). In caso di variazioni **urgenti** vale il termine breve sopra indicato.
Un'analoga comunicazione va presentata se si desidera **uscire** dal regime del OSS (perché non si hanno più i requisiti per avvalersi del regime citato).
I soggetti passivi che dispongono di **S.O. anche in altro Stato UE** o che spediscono i beni anche da altro Stato UE, non possono uscire dal regime prima del termine del secondo anno successivo a quello dell'esercizio dell'operazione.

Disciplina Rientrano nel regime OSS le vendite effettuate nei confronti di privati consumatori **stabiliti in Paesi UE** nei quali l'impresa non ha né la sede né una S.O., indipendentemente dal luogo in cui si trova la sede o la S.O. che effettua l'operazione. Non rileva l'eventuale esistenza di una posizione IVA aperta in un altro Paese UE attraverso il rappresentante fiscale o l'identificazione diretta.

Ne deriva che il regime OSS **convive con il regime ordinario** che l'impresa dovrà applicare alle operazioni:

- verso privati stabiliti in Paesi UE nei quali essa ha la sede o una S.O.;
- diverse da quelle rese a privati consumatori.

Esempio

1) Tizio ha la propria sede in Italia (Paese in cui è registrato OSS), e ha S.O. in Olanda e in Grecia.

Tizio vende a privati in Italia, Grecia, Francia e Germania, mentre la S.O. olandese rende prestazioni, oltre che a privati olandesi, anche a committenti non soggetti passivi di imposta italiani e tedeschi.

Tizio fa confluire nella propria dichiarazione trimestrale per OSS non solo le proprie vendite effettuate in Francia e in Germania, ma anche le prestazioni rese dalla S.O. olandese in Germania.

Invece, le prestazioni rese:

— da Tizio nei confronti di privati italiani confluiscono nella sua dichiarazione annuale nazionale e sono assoggettate a regime ordinario, sia con riferimento al versamento dell'IVA che agli altri adempimenti;

— da Tizio nei confronti di privati greci confluiscono nella dichiarazione presentata in Grecia dalla S.O. ivi esistente;

— dalla S.O. olandese nei confronti di privati italiani confluiscono nella dichiarazione annuale IVA nazionale presentata da Tizio in Italia.

2) Impresa con sede in Italia e S.O. in Francia e Germania:

a) include nel regime OSS attivato necessariamente in Italia i servizi in esame B2C prestati nella UE, anche attraverso le S.O., ad eccezione di quelli resi a privati consumatori stabiliti in Italia, Francia e Germania;

b) applica il regime normale per le operazioni diverse dai servizi in esame, nonché per i servizi medesimi resi a privati consumatori stabiliti in Italia, Francia e Germania. Per queste ultime prestazioni, l'applicazione dell'IVA e gli adempimenti ordinari relativi sono a carico della sede (consumatori stabiliti in Italia) o delle rispettive S.O. (S.O. in Francia per consumatori ivi stabiliti e S.O. in Germania per i consumatori ivi stabiliti) anche se i servizi sono materialmente resi, rispettivamente, da altre S.O. o dalla sede: per le prestazioni rese dalla sede dell'impresa ai consumatori francesi, gli obblighi vanno assolti sempre dalla S.O. in Francia.

37830

Alle operazioni effettuate si applica l'IVA con le aliquote vigenti nello Stato dell'acquirente privato, indicandola nella dichiarazione trimestrale (v. n. 37838) ed effettuando il relativo versamento (v. n. 37840).

L'IVA pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi non è detraibile dall'IVA dovuta in base al regime dell'OSS; tuttavia:

- per gli acquisti/importazioni **effettuati in Italia**, se detraibile in base alle regole ordinarie, il soggetto che svolga attività non soggette al regime OSS, può detrarre dall'IVA applicata alle operazioni eventualmente effettuate nell'ambito delle predette attività. In pratica, l'IVA pagata in relazione ad operazioni passive effettuate in regime OSS va indicata (e detratta) nella dichiarazione ordinaria che il soggetto deve presentare per le operazioni escluse dall'OSS;
- per gli acquisti/importazioni **effettuati in altri Stati UE**, può essere chiesta a rimborso mediante apposita istanza secondo le regole vigenti nello Stato UE o, se l'impresa acquirente è identificata nello Stato dell'acquisto/importazione, mediante la detrazione nella dichiarazione ordinaria ivi presentata.

37832

2. Regime non UE

(art. 74 quinquies DPR 633/72, Circ. AE 26 maggio 2016 n. 22/E)

Registrazione in Italia (Prov. AE 25 giugno 2021 n. 168315) I soggetti non UE possono scegliere liberamente di registrarsi e identificarsi per OSS in uno qualsiasi dei Paesi UE. L'accesso al regime è consentito anche alle imprese già identificate in altri Paesi UE (D.Lgs. 45/2020).

Per registrarsi in Italia devono richiedere l'identificazione trasmettendo i dati contenuti nello schema di cui all'allegato A del Provvedimento, nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese disponibile sul sito dell'AE. Dopo le necessarie verifiche, il Centro operativo di Pescara comunica al richiedente, via mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per accedere ai servizi telematici dell'Agenzia, la password di primo accesso, le prime quattro cifre del pin e le istruzioni per completare il processo di registrazione.

37833

Le regole relative alla **decorrenza** della registrazione sono le stesse previste per i soggetti UE (v. n. 37827).

37834 In caso di **variazione dei dati** presentati, i soggetti interessati ne danno comunicazione all'AE entro il 10 del mese successivo (art. 57 nonies Reg. UE 282/2011).

Un'analogia comunicazione va presentata se si desidera **uscire** dal regime OSS (perché non si forniscono più servizi digitali o non si hanno più i requisiti per avvalersi del regime).

37835 Disciplina I soggetti non UE registrati in Italia accentrano nel regime OSS gli adempimenti relativi alle operazioni effettuate nei confronti di tutti i privati consumatori domiciliati o stabiliti nell'UE, compresi quelli stabiliti in Italia.

Applicano le **norme per la fatturazione** proprie dello Stato in cui sono identificati in UE (art. 219 bis c. 2 lett. b Dir. 112/2006/CE).

L'IVA pagata **in Italia sugli acquisti e sulle importazioni** di beni e servizi afferenti le operazioni soggette al regime OSS non è detraibile dall'IVA dovuta in base all'OSS, ma può essere chiesta a rimborso presentando apposita istanza (Dir. 86/560/CEE); il rimborso è ammesso anche in assenza della condizione di reciprocità (esistente solo in Svizzera, Norvegia e Israele) ed ancorché abbiano effettuato in Italia operazioni in regime OSS (contrariamente a quanto avviene di solito per i rimborsi a soggetti extra UE, v. n. 43415).

3. Adempimenti comuni

37836 In generale i soggetti aderenti al OSS, devono osservare esclusivamente i seguenti adempimenti:

- presentare una dichiarazione trimestrale;
- versare l'IVA dovuta in base alla dichiarazione trimestrale;
- in caso di versamento in eccesso, ottenere il rimborso, automaticamente o previa apposita istanza;
- conservare la documentazione.

Le dichiarazioni trimestrali per l'OSS si aggiungono alle dichiarazioni IVA trasmesse da un soggetto passivo al proprio Stato membro conformemente agli obblighi nazionali in materia di IVA.

In pratica, gli adempimenti previsti consentono al soggetto registrato al OSS di trasmettere le informazioni dettagliate sulle operazioni verso persone che non sono soggetti passivi in altri Stati UE, e a versare l'IVA dovuta.

Le dichiarazioni, assieme all'IVA versata, vengono poi trasmesse ai rispettivi Stati membri di consumo dei servizi mediante una rete di comunicazioni.

Esempio

Impresa con sede in Italia e S.O. in Francia e Germania dell'esempio 2 di cui al n. 37830: oltre alla dichiarazione trimestrale del regime OSS, pertanto, presenta in Italia la dichiarazione IVA ordinaria per le altre operazioni ivi effettuate; inoltre, ciascuna S.O. presenta, nel proprio Paese, la dichiarazione ordinaria delle proprie operazioni, comprendendovi i servizi tipici per i quali essa è debitore dell'imposta in quanto resi - da essa stessa, oppure dalla sede principale, oppure dalla S.O. - a consumatori stabiliti nel proprio Paese.

37837 Per le operazioni effettuate in Italia i soggetti non UE sono **dispensati** dagli obblighi ordinari di fatturazione, certificazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione (salvo l'esonero generalizzato di certificazione con ricevuta o scontrino, gli altri esoneri non riguardano i soggetti UE per i quali le operazioni effettuate in Italia sono escluse dal regime del OSS) (art. 7 c. 2 D.Lgs. 42/2015, DM 27 ottobre 2015).

Per beneficiare del regime degli **esportatori abituali** o dei **rimborsi trimestrali** (n. 26810) le operazioni devono essere documentate (fatture, registri e dichiarazione annuale) secondo le regole ordinarie (Risp. AE 9 dicembre 2021 n. 802).

Se le operazioni verso privati italiani sono effettuate da un soggetto **iscritto** al OSS **in altro Stato UE** e se tale soggetto dispone in Italia di una **S.O.** che deve evidenziare tali servizi nella propria dichiarazione annuale, la S.O. è esonerata esclusivamente dall'obbligo di fatturazione delle prestazioni rese dalla casa madre, mentre restano fermi gli altri obblighi (registrazione, liquidazione, ecc.).

Per le operazioni **effettuate all'estero**, i soggetti UE e non UE aderenti al OSS sono esonerati dagli obblighi ordinari suddetti.

Dichiarazione trimestrale (art. 74 quinquies c. 6, 7 DPR 633/72) Entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (anche se festivo) i soggetti citati devono presentare la dichiarazione in via telematica, mediante accesso alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite per compilare l'apposito schema online, differente a seconda che riguardi soggetti UE o non UE (allegati, rispettivamente, E e D al Prov. AE 25 giugno 2021 n. 168315).

L'obbligo di presentazione sussiste anche in **mancaza di operazioni** nel trimestre (c.d. dichiarazione a zero).

La dichiarazione deve **contenere** le seguenti indicazioni suddivise per ciascuno Stato membro del consumatore: numero identificativo IVA, periodo di riferimento, valuta utilizzata, l'ammontare delle operazioni effettuate, le aliquote applicate e l'ammontare dell'IVA, suddiviso per aliquote. I soggetti che hanno S.O. in altri Stati UE, da cui effettuano operazioni rilevanti, devono indicare anche l'ammontare delle operazioni rese tramite S.O. in ciascuno Stato UE e il numero individuale d'identificazione IVA della S.O.

37838

Per le operazioni in **valuta diversa dall'euro**, il cambio da utilizzare in dichiarazione è quello stabilito dalla Banca Centrale Europea per l'ultimo giorno del periodo cui si riferisce la dichiarazione, o, in mancanza, quello del primo giorno successivo di pubblicazione.

Qualsiasi **modifica successiva** delle cifre riportate può essere fatta solamente mediante una modifica della dichiarazione stessa e non mediante un adeguamento di una dichiarazione successiva (art. 63 Reg. UE 282/2011).

37839

Precisazioni 1) Le modifiche sono considerate **valide se effettuate entro** 3 anni dalla data in cui la dichiarazione iniziale doveva essere presentata. Se la rettifica determina un maggior **debito**, il soggetto passivo effettua il pagamento allo Stato membro di identificazione; se determina un **credito** v. n. 37841.

2) In caso di **mancato invio** della dichiarazione, l'AF ne chiede la trasmissione attraverso apposito sollecito. A fronte del silenzio sul primo sollecito l'AE può emettere provvedimento di esclusione dal regime dell'OSS (v. n. 37844) (art. 54 ter DPR 633/72).

3) Per le **violazioni** si applicano le sanzioni ordinarie previste in materia di omessa, tardiva o infedele dichiarazione (v. n. 68510).

Versamento (art. 74 quinquies c. 9 DPR 633/72) Entro il termine di presentazione della dichiarazione i soggetti iscritti all'OSS versano l'IVA dovuta in base alla dichiarazione stessa con le seguenti modalità (Decreto MEF 20 aprile 2015):

— in **Regime UE**, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, con addebito sul proprio conto corrente postale o bancario aperto presso un intermediario convenzionato con l'AE;

— in **Regime non UE** e quelli che **non sono in possesso di conto** bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d'Italia, il cui codice Iban è disponibile sul Portale OSS.

Il versamento deve indicare nella causale il **numero di riferimento** della dichiarazione cui si riferisce.

37840

Esempio

Se un soggetto passivo trasmette la dichiarazione trimestrale IVA il 10 aprile, ha tempo sino al 20 aprile per effettuare il pagamento.

Il pagamento è considerato effettuato al momento dell'accreditamento sul conto bancario dello Stato membro di identificazione.

Il **mancato pagamento** dopo aver ricevuto un sollecito dall'AE, oltre alle relative sanzioni ordinarie, in certi casi comporta l'esclusione dal regime dell'OSS (v. n. 37844) (art. 54 ter DPR 633/72).

Rimborsi (art. 38 bis 3 DPR 633/72) In caso di **versamenti in eccesso** rispetto a quanto risulta dalla dichiarazione trimestrale:

— se tale eccesso è rilevato in sede di ripartizione delle somme tra i vari Stati membri di consumo, l'AE rimborsa l'eccedenza entro 30 giorni dalla data di ripartizione;

— se invece è rilevato **successivamente**, il rimborso è effettuato da ciascun Stato membro di consumo.

37841

Sulle somme rimborsate si applicano gli **interessi** previsti per i rimborsi ordinari, con decorrenza dal 31° giorno successivo alla data di ripartizione suddetta o da quella successiva di conclusione dei controlli.

Non è invece ammessa la **compensazione**; il **limite minimo** rimborsabile è di € 10,33.

I rimborsi avvengono anche se il contribuente OSS è debitore, nei confronti dell'AF, di **somme iscritte a ruolo** ovvero anche nel caso in cui al soggetto medesimo sia stato **notificato un atto di contestazione** o di irrogazione di **sanzioni**.

37842 Conservazione documenti (art. 74 quinquies c. 10 DPR 633/72, art. 63 quater Reg. UE 282/2011) La documentazione relativa alle operazioni effettuate, contenente le **informazioni** di seguito elencate, va conservata per 10 anni decorrenti dalla fine dell'anno di effettuazione delle operazioni:

- a) Stato membro di consumo in cui l'operazione è effettuata;
- b) tipo di operazione;
- c) data di effettuazione;
- d) base imponibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- e) eventuali aumenti o riduzioni successivi della base imponibile;
- f) aliquota IVA applicata;
- g) importo dell'IVA esigibile con l'indicazione della valuta utilizzata;
- h) data e importo dei pagamenti ricevuti;
- i) eventuali acconti;
- j) in caso di emissione di fattura, le informazioni riportate nella stessa;
- k) nome del destinatario, se noto al soggetto passivo;
- l) informazioni utilizzate per determinare il luogo in cui il destinatario è stabilito o ha l'indirizzo permanente o è abitualmente residente.

Le informazioni suindicate sono registrate dal soggetto passivo in modo tale da poter essere messe a disposizione per via elettronica tempestivamente e per ciascuna operazione.

37843 Violazioni (artt. 5 e 8 D.Lgs. 471/97) Si applicano le seguenti sanzioni.

Violazione	Sanzione
Richiesta di registrazione all'OSS (o comunicazione di variazione dei dati indicati) con dati incompleti o inesatti, anche relativamente all'indirizzo di posta elettronica e all'URL del sito web, tali da non consentire l'individuazione del contribuente o dei luoghi ove è esercitata l'attività	Da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta a 100 euro se l'obligato provvede alla regolarizzazione della dichiarazione presentata nel termine di 30 giorni dall'invito dell'ufficio.
Omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale	Dal 120 al 240% dell'imposta dovuta in Italia (con un minimo di 250 euro).
Dichiarazione trimestrale da cui risulti un'imposta inferiore a quella dovuta	Dal 90 al 180% della maggiore imposta dovuta in Italia.
Violazioni relative al contenuto della dichiarazione trimestrale	Da 250 a 2.000 euro.

Il soggetto passivo **non residente**, per le operazioni effettuate in Italia, può **sanare** l'omessa o tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale, nonché l'omesso o tardivo versamento dell'IVA avvalendosi del **ravvedimento** operoso. In tal caso, deve versare l'**imposta** allo Stato UE di identificazione, mentre gli **interessi** e le **sanzioni** ridotte - calcolati sulla parte di imposta dovuta per le operazioni effettuate in Italia - direttamente all'Italia (Stato UE di consumo).

4. Esclusione dal OSS

37844 Un soggetto passivo può abbandonare volontariamente il regime dell'OSS o esserne escluso dallo Stato membro di identificazione (art. 74 quinquies c. 5 DPR 633/72). **Contro il provvedimento di esclusione**, può essere proposto ricorso tributario alla CTP di Pescara (art. 54 ter DPR 633/72, Prov. AE 25 giugno 2021 n. 168315).

Nella **tabella** seguente sono illustrati sinteticamente i casi principali che danno origine alla cessazione dell'OSS.

Ipotesi di esclusione	Descrizione	Effetto della cessazione/esclusione
Comunicazione volontaria	Il soggetto comunica la propria intenzione almeno 15 giorni prima della fine del trimestre civile che precede quello in cui intende cessare di avvalersi del regime speciale (1)	dal primo giorno del trimestre civile successivo
Presunzione di cessazione dell'attività digitale	Si presume la cessazione suddetta se il soggetto non ha effettuato alcuna operazione soggetta all'OSS per 8 trimestri civili consecutivi	dal primo giorno del trimestre civile successivo
Perdita dei requisiti	Non sono più soddisfatti i requisiti necessari per avvalersi dell'OSS (2)	dal primo giorno del trimestre civile successivo
Inosservanza reiterata delle norme dell'OSS (3)	— sono stati inviati al soggetto passivo solleciti per la trasmissione della dichiarazione relativamente ai 3 trimestri civili immediatamente precedenti e la dichiarazione IVA per ciascuno di detti trimestri civili non è stata presentata entro 10 giorni dall'emissione del sollecito — sono stati inviati al soggetto passivo solleciti per effettuare il pagamento relativamente ai 3 trimestri civili immediatamente precedenti e l'intero importo non è stato versato entro 10 giorni dal ricevimento di ciascun sollecito, a meno che l'importo insoluto per ciascuna dichiarazione sia inferiore a € 100 — il soggetto passivo non ha messo a disposizione (in Italia o nello Stato dell'acquirente privato) la documentazione, per via elettronica, entro un mese da un successivo sollecito emesso dallo Stato membro di identificazione	dal primo giorno del trimestre civile successivo alla data in cui viene inviata al soggetto passivo la decisione sull'esclusione

(1) Tuttavia, se il **soggetto non UE** con una S.O. in Italia ha anche una **S.O. in un altro Stato UE**, la cancellazione non può essere chiesta prima del termine del secondo anno successivo a quello della registrazione. Quando il soggetto passivo cessa di avvalersi del regime, non può utilizzare in nessun Stato UE il regime dell'OSS per due trimestri dell'anno civile (c.d. periodo di quarantena).

(2) Un soggetto passivo che **trasferisce la sede** della sua attività dall'Italia alla Francia (o cessa di essere stabilito in Italia, ma intende continuare a utilizzare il regime di uno Stato UE in cui ha un'altra S.O., es. Francia), deve abbandonare il regime in Italia e registrarsi in Francia. La **data di cancellazione/registrazione** è quella del cambiamento. Tuttavia, il soggetto passivo è tenuto a comunicare il cambiamento a entrambi gli Stati non oltre il 10 del mese successivo al cambiamento stesso. **Esempio**, un soggetto passivo stabilito in Italia e registrato all'OSS trasferisce la sede dell'attività in Francia il 21 marzo 20XX. Per continuare a utilizzare l'OSS deve annullare la propria registrazione in Italia e registrarsi per l'OSS in Francia. La data di cancellazione in Italia e di registrazione in Francia è il 21 marzo 20XX. Il soggetto deve informare entrambi gli Stati membri del cambiamento entro il 10 aprile 20XX.

La **mancata comunicazione** a entrambi gli Stati entro tale termine comporta l'iscrizione e il versamento dell'IVA in ogni Stato UE dei destinatari delle operazioni dalla data di cancellazione e l'applicazione di un periodo di quarantena in base alle normali regole. La stessa procedura si applica nel caso in cui il soggetto passivo passi dal regime UE al regime non UE (o viceversa).

(3) In questi casi non si può aderire all'OSS per 8 trimestri civili dalla data di cessazione (periodo di quarantena).

b. Soggetti registrati in altri Stati UE

(art. 74 septies DPR 633/72)

In relazione all'IVA riguardante le operazioni effettuate in Italia, i soggetti **non residenti**, sia UE che extra UE, se sono registrati al regime dell'OSS in un altro Stato UE osservano gli **obblighi ordinari** previsti nell'ambito di tali regimi nonché le seguenti disposizioni particolari.

37845

Adempimento	Disciplina
Recupero dell'IVA su acquisti/importazioni effettuati in Italia	— soggetti passivi identificati anche in Italia: la recuperano esercitando il diritto alla detrazione, se spettante in base alle regole ordinarie, dall'ammontare dell'IVA applicata alle operazioni eventualmente effettuate nell'ambito delle attività non assoggettate al regime dell'OSS; — soggetti passivi non identificati in Italia: possono chiedere il rimborso attraverso il portale elettronico dello Stato UE di residenza, in base alle regole previste per i soggetti UE (v. n. 43370 e s.), o per i soggetti extra UE (v. n. 43415), anche se hanno in Italia una S.O. o hanno effettuato operazioni attive

Adempimento	Disciplina
Versamenti eccedenti	Se in sede di effettuazione dei controlli automatici si rileva un eccesso di versamento, l'AE effettua il relativo rimborso entro 30 giorni . Tuttavia, se l'eccedenza si riferisce a periodi di imposta sino al 2018, il rimborso viene effettuato tenendo conto delle eventuali somme trattenute dallo Stato membro di identificazione; l'AE comunica allo Stato UE di identificazione l'importo del rimborso già effettuato e del rimborso di competenza dello Stato UE di identificazione
Documentazione operazioni	Su richiesta dell'AF forniscono idonea documentazione relativa alle operazioni effettuate
Adempimenti ordinari	Sono dispensati dagli adempimenti ordinari (fatturazione, registrazione, liquidazione, dichiarazione, salvo la trimestrale)
Omessa dichiarazione trimestrale	L'AE li sollecita ad adempiere entro 30 giorni, trascorsi i quali provvede a determinare l'imposta dovuta con apposito avviso di accertamento che costituisce titolo esecutivo (art. 54 quinquies DPR 633/72)

c. Regime IOSS

37846 Regime IOSS (art. 74 sexies 1 DPR 633/72) Per le vendite a distanza di beni **importati da Paesi extra UE** (v. n. 37810) possono aderire al regime IOSS (Import one stop shop) identificandosi in Italia i soggetti:

- passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti (anche tramite stabile organizzazione) che non abbiano stabilito il domicilio all'estero nonché soggetti passivi extra UE non stabiliti in alcuno Stato membro (in tal caso è necessario un rappresentante fiscale sempreché il fornitore in questione non sia stabilito in un Paese terzo con il quale l'UE ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla Dir. 2010/24/UE e al Reg. CE 904/2010 ed effettuino vendite a distanza di beni provenienti da tale Paese terzo);
- che effettuano vendite a distanza di beni di valore intrinseco non superiore a 150 euro importati da Paesi extra UE nei confronti di soggetti consumatori finali UE (sono esclusi dal regime i beni soggetti ad accisa).

37847 La **richiesta di adesione** al regime è **presentata all'AE** prima di avvalersi di tale disciplina speciale e **deve contenere**:

- per le **persone fisiche**, il cognome e il nome ed eventualmente la ditta;
- per i **soggetti diversi** dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;
- indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- numero di identificazione IVA o di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto.

I soggetti passivi che dispongono di **S.O. anche in altro Stato UE** non possono uscire dal regime prima del termine del secondo anno successivo a quello dell'esercizio dell'opzione.

37848 I soggetti aderenti sono **esclusi** dal regime **qualora**:

- **comunicano**, direttamente o tramite rappresentante fiscale, **di non effettuare più vendite a distanza** di beni importati da territori terzi o Paesi terzi (ovvero si presume che la loro attività di vendita a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi sia cessata);
- non soddisfano più i **requisiti necessari** per avvalersi del presente regime speciale;
- persistono a **non osservare** le norme relative al presente regime speciale;
- il **rappresentante fiscale** comunica di non agire più in loro nome e per loro conto.

37849 Il **soggetto aderente** deve **compilare** una dichiarazione mensile (anche in mancanza di operazioni effettuate) entro la fine del mese successivo a quello a cui la dichiarazione si riferisce. L'adempimento **contiene** le seguenti informazioni:

- il numero di identificazione IVA attribuito per l'applicazione del presente regime;
- l'ammontare delle vendite a distanza di beni importati da Paesi terzi per le quali l'imposta è diventata esigibile nel mese di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente e suddiviso per aliquote, al netto dell'imposta sul valore aggiunto;
- le aliquote applicate nello Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell'acquirente.

La dichiarazione può essere **rettificata entro** tre anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione originaria, indicando lo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l'importo dell'imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.

L'imposta è **versata entro** il termine per la presentazione della dichiarazione medesima. Nel **calcolo dell'IVA** dovuta non è possibile detrarre l'imposta relativa agli acquisti di beni e servizi ed alle importazioni di beni afferente all'attività rientrante in tale regime speciale (in tal caso, però, l'IVA a credito può essere richiesta a rimborso - art. 38 ter c. 1 bis DPR 633/72).

37850

d. Piattaforme digitali

Presunzione di vendita (art. 2 bis DPR 633/72 introdotto dal D.Lgs. 83/2021, Dir. 2017/2455/UE)

37860

Per i soggetti passivi, residenti o non residenti, che «facilitano», tramite l'uso di un'interfaccia elettronica le vendite:

- a distanza e domestiche, a privati, da parte di soggetti extra UE;
 - a distanza di beni importati con spedizioni di valore fino a 150 euro;
- ai fini IVA, l'operazione viene scomposta in due distinte operazioni: la prima tra il fornitore e il facilitatore, e la seconda tra quest'ultimo e il privato acquirente finale.
- Per applicare l'IVA a tali operazioni rilevano i seguenti **criteri**:
- ai fini della determinazione del **luogo di effettuazione**, la spedizione o il trasporto dei beni, va imputato alla seconda cessione (dal facilitatore al consumatore);
 - entrambe le cessioni si considerano effettuate nel **momento** in cui il pagamento è stato accettato;
 - la prima cessione (dal fornitore al facilitatore) **non è imponibile**, salvo il diritto alla detrazione per gli acquisti a monte;
 - per assolvere l'IVA relative alle vendite a distanza possono aderire al regime **OSS** (v. n. 37818 e s.), per quelle di **beni importati da Paesi terzi** in spedizioni di valore **non superiore a 150 € al regime IOSS** (v. n. 37846).

Si tratta di una norma di **carattere antielusivo**, per cui il facilitatore che non trasmette i dati in modo completo è considerato debitore d'imposta per l'IVA dovuta per le operazioni omesse, a meno che non dimostri che l'imposta è stata assolta dal fornitore o, in caso di dati incompleti, di aver adottato tutti i mezzi per rilevarli correttamente.

Il termine «**facilita**» designa l'uso di un'interfaccia elettronica che consenta a un acquirente e a un fornitore di stabilire un contatto che dia luogo ad una vendita.

37861

Sono **inclusi** i casi in cui l'interfaccia elettronica partecipa direttamente o indirettamente alla:

- determinazione delle condizioni generali della vendita;
- riscossione presso l'acquirente del pagamento;
- ordinazione o consegna dei beni.

Sono **esclusi** i casi in cui il facilitatore effettui **unicamente** una delle operazioni seguenti:

- trattamento dei pagamenti;
- catalogazione o pubblicità di beni;
- reindirizzamento o trasferimento di acquirenti verso altre interfacce in cui sono posti in vendita i beni, senza ulteriori interventi nella vendita.

Comunicazione (art. 13 DL 34/2019 conv. in L. 58/2019, Provv. AE 31 luglio 2019 n. 660061, Circ. AE 1° giugno 2020 n. 13/E) I **dati** da trasmettere al l'AE entro il mese successivo a ciascun trimestre, per ciascun fornitore che ha effettuato almeno una vendita nel trimestre, sono i seguenti:

37867

- dati anagrafici, inclusa la residenza o il domicilio, nonché l'identificativo univoco utilizzato per effettuare le vendite facilitate dall'interfaccia elettronica, codice identificativo fiscale ove esistente, indirizzo di posta elettronica;
- numero totale di unità vendute in Italia;
- ammontare totale dei prezzi o prezzo medio di vendita.

La comunicazione deve rispettare le seguenti **regole**: